



Newsletter Aris

n° 599 - 27.02.2024

Bollinato il DM attuativo della Legge Gelli-Bianco

Il Decreto Ministeriale attuativo della Legge Gelli-Bianco – il cui testo abbiamo trasmesso con la Newsletter nr. 597 del 13 febbraio scorso - firmato in calce dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro della Salute e dell'Economia e delle Finanze, - è stato bollinato.

Il provvedimento, come si ricorderà, disciplina i requisiti minimi in termini di garanzia assicurativa.

Ricordiamo che il Decreto è composto da quattro titoli e diciannove articoli. Tra gli argomenti trattati segnaliamo quelli di maggiore interesse:

Titolo II - Requisiti minimi ed uniformi per l'idoneità dei contratti di assicurazione

- **Oggetto della garanzia assicurativa (art. 3):** l'assicuratore si obbliga a tenere indenni le strutture, anche dalla responsabilità per prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria.
- **Definizione dei massimali minimi di garanzia delle polizze assicurative (art. 4).**
- **Diritto di recesso dell'assicuratore (art. 6),** solo in caso di reiterata condotta gravemente colposa dell'esercente la professione sanitaria per più di un sinistro, accertata con sentenza definitiva che abbia comportato il pagamento di un risarcimento del danno.

Titolo III – Requisiti minimi di garanzia e condizioni di operatività delle misure analoghe alla copertura assicurativa

- **Fondo rischi (art. 10):** sono definite le modalità con le quali è fissato l'importo accantonato per il fondo rischi, i suoi possibili utilizzi e la ricostituzione in seguito all'utilizzo.
- **Fondo riserva sinistri (art. 11):** è stabilita la costituzione di un fondo riserva sinistri, che comprende l'ammontare complessivo delle somme necessarie per far fronte alle richieste di risarcimento presentate nel corso dell'esercizio o nel corso di quelli precedenti, relative a sinistri denunciati e non ancora pagati e relative spese di liquidazione.
- **Interoperabilità fondi (art. 12):** per evitare una duplicazione degli importi accantonati, le risorse del Fondo rischi sono spostate nel Fondo riserva sinistri per quanto corrispondente agli eventi rilevati e successivamente denunciati.
- **Rapporti tra assicuratore e struttura nella gestione del sinistro (art. 15):** è prevista l'adozione di protocolli di gestione tra strutture e assicuratori, per disciplinare criteri e modalità di gestione coordinata, liquidazione e istruzione del sinistro, nonché la valutazione del danno da risarcire. Inoltre, è stabilito che la struttura, in completa o parziale auto-ritenzione del rischio, o con copertura assicurativa, gestisce il sinistro avvalendosi di un apposito Comitato Valutazione Sinistri, proprio o in convezione, previa individuazione del ruolo e delle funzioni con apposito regolamento o atto organizzativo.

- **Funzioni per il governo del rischio assicurativo e valutazione dei sinistri (art. 16):** le strutture istituiscono al proprio interno la funzione valutazione dei sinistri, in grado di valutare sul piano medico-legale, nonché clinico e giuridico, la pertinenza e la fondatezza delle richieste indirizzate alla struttura. Questa dovrà fornire il necessario supporto ai fini della determinazione delle somme da inserire in bilancio relativamente al Fondo rischi e al Fondo riserva sinistri. Se necessario, il processo di stima dei fondi dovrà richiedere particolari conoscenze e l'utilizzo di tecniche probabilistico-attuariali.

Per ulteriori approfondimenti proponiamo una dettagliata analisi del decreto realizzata dallo Studio Cattaneo&Zanetto.

[Scarica il Documento](#)

Cordiali saluti
Ufficio Comunicazione

